

USAV - CITES esportazione

1. In generale

1.1 Di cosa si tratta

La CITES è una convenzione internazionale sul commercio con lo scopo di garantire un utilizzo e una conservazione sostenibili delle popolazioni animali e vegetali. La cooperazione internazionale deve garantire che le specie animali e vegetali minacciate o in via di estinzione non siano sfruttate eccessivamente dal commercio internazionale.

All'atto dell'esportazione le specie animali e vegetali protette devono essere accompagnate da un certificato dell'[USAV](#).

1.2 Basi e informazioni

- Legge federale del 16 marzo 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES; [RS 453](#))
- Ordinanza del 4 settembre 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora (O-CITES; [RS 453.0](#))
- Ordinanza del 4 settembre 2013 sui controlli CITES ([RS 453.1](#))
- [Elenco](#) degli esemplari da dichiarare all'esportazione

1.3 Indicazioni in Tares

Le voci di tariffa rilevanti ai fini della conservazione delle specie prevedono l'osservazione «Obbligo dell'autorizzazione: USAV-CITES». In linea di principio, tuttavia, le merci di qualsiasi voce di tariffa possono contenere parti di animali o vegetali protetti. In questo caso, il relativo codice di assoggettamento al permesso / di regolamentazione deve essere indicato nella dichiarazione doganale anche se non figura alcuna indicazione corrispondente in Tares (**clausola generale**).

1.4 Definizioni

Specie di fauna e flora protette	<ul style="list-style-type: none">- Le specie di fauna e flora di cui agli allegati I-III della convenzione CITES.- Le specie di fauna e di flora i cui esemplari sono prelevati dall'ambiente naturale o sono oggetto di commercio in una quantità tale da compromettere un utilizzo sostenibile degli effettivi naturali.- Le specie di fauna e di flora i cui esemplari possono essere facilmente confusi con le specie di cui agli allegati I-III CITES.
----------------------------------	--

2 Indicazioni nella dichiarazione doganale o nella dichiarazione delle merci

Chi importa o esporta specie animali e vegetali protette deve indicare nella dichiarazione delle merci l'obbligo di restrizione e l'autorizzazione dell'USAV (certificato CITES).

Identificazione Regolamentazione	Passar: <ul style="list-style-type: none">- Regolamentazione 1 (sì)- Codice di regolamentazione 310 «USAV - CITES Esportazione»
	e-dec: <ul style="list-style-type: none">- Obbligo dell'autorizzazione «sì»- Ufficio che rilascia l'autorizzazione «USAV-CITES»
Ulteriori indicazioni	<ul style="list-style-type: none">- Numero dell'autorizzazione (numero certificato CITES)- Titolare dell'autorizzazione- Numero della posizione dell'autorizzazione- Specifiche della merce - nome latino- Quantità effettiva unità- Quantità effettiva numero

3. Ulteriori informazioni

Autenticazione di documenti

Nell'ambito dell'esportazione o della riesportazione di specie animali e vegetali assoggettate alla CITES lo speditore deve presentare all'ufficio doganale i documenti necessari ai fini dell'autenticazione. L'ufficio timbra i documenti e indica, negli appositi spazi, il numero effettivo di animali o la quantità effettiva di prodotti animali esportati.